

Disposizioni per il conto contribuiti (conto corrente)

Ai sensi delle Condizioni di affiliazione, presso Allianz Pension Invest (di seguito: “Fondazione”) viene gestito un “conto contribuiti” per il datore di lavoro e la sua cassa di previdenza sul quale il datore di lavoro può effettuare con regolarità pagamenti parziali.

1. Addebito e accredito dei contribuiti

¹ I contribuiti di risparmio, di rischio e per i costi, i contribuiti per il Fondo di garanzia nonché i contribuiti per l'adeguamento al rincaro sono dovuti come indicato di seguito:

- a) in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla data di efficacia, ossia di norma il 1° gennaio;
- b) in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre.

I contribuiti vengono addebitati (data valuta) come indicato di seguito:

- a) in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla fine del mese dopo la scadenza dell'esigibilità dei contribuiti;
- b) in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 dicembre.

² I contribuiti connessi a variazioni sono dovuti come indicato di seguito:

- a) in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla data di efficacia della variazione;
- b) in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre successive alla data di efficacia. I contribuiti connessi a variazioni nel mese di dicembre sono dovuti alla data di efficacia.

I contribuiti vengono addebitati (data valuta) come indicato di seguito:

- a) in caso di pagamento annuale in via anticipata, alla fine del mese dopo la scadenza dell'esigibilità dei contribuiti;
- b) in caso di pagamento trimestrale in via posticipata, alle date del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre successive alla data di scadenza.

³ I contribuiti di risparmio e i contribuiti per il Fondo di garanzia sono addebitati applicando un tasso di sconto.

⁴ In caso di pagamento trimestrale in via posticipata, ai contribuiti di risparmio, di rischio e per i costi nonché ai contribuiti per il Fondo di garanzia e ai contribuiti per l'adeguamento al rincaro si applica un supplemento.

⁵ I tassi di sconto e i tassi d'interesse attivi e passivi di volta in volta applicabili nonché la percentuale del supplemento sono fissati dalla Fondazione e riportati nel documento «Importi LPP, tassi di interesse e aliquote di conversione» pubblicato alla pagina (www.allianz.ch/lpp-documenti). Il tasso d'interesse passivo può essere superiore al tasso di sconto.

2. Addebito dei costi (secondo il Regolamento sui costi)

¹ I costi di diffida (insoluti, accordi di pagamento e misure di recupero crediti) sono addebitati immediatamente sul conto contribuiti.

² I costi rimanenti fatturati al datore di lavoro vengono addebitati sul conto contribuiti come indicato al punto

1 cpv. 2.

3. Accredito dei pagamenti del datore di lavoro

I pagamenti sono accreditati sul conto contribuiti con valuta alla data di ricezione del pagamento.

4. Gestione del conto

¹ Il conto contribuiti viene gestito come conto corrente fruttifero.

Al saldo degli accrediti e degli addebiti registrati sul conto contribuiti nel corso di un anno civile vengono applicati fino alla fine dell'anno civile interessi passivi se il saldo è negativo oppure interessi attivi se è positivo. Gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell'anno civile vengono rispettivamente accreditati o addebitati con data valuta all'ultimo giorno del rispettivo anno civile (31 dicembre). Gli interessi così accreditati o addebitati rientrano nel saldo dell'ultimo giorno dell'anno civile nel quale è stato effettuato l'accredito o l'addebito.

² La Fondazione può modificare in ogni momento gli interessi attivi o passivi dopo averli resi noti.

³ Il saldo del conto contribuiti a favore del datore di lavoro non può mai superare il doppio dei contribuiti annui dovuti.

⁴ La Fondazione non applica commissioni aggiuntive a parte per la gestione del conto.

5. Estratti conto e conguaglio

¹ La Fondazione emette estratti conto periodici. Gli estratti conto della Fondazione si intendono approvati se non contestati entro 30 giorni dalla ricezione. Tale tacita approvazione interessa tutte le posizioni indicate nell'estratto conto. In deroga all'art. 117 cpv. 2 del Codice svizzero delle obbligazioni, l'emissione di un estratto conto e la sua successiva approvazione da parte del datore di lavoro non configurano una novazione.

² Un eventuale saldo positivo o negativo per il datore di lavoro risultante al 31 dicembre viene riportato sulla nuova fattura alla data del 1° gennaio.

³ In caso di scioglimento dell'affiliazione, il conto contribuiti viene estinto. Un eventuale saldo a favore della Fondazione è pagabile immediatamente; un eventuale saldo a carico della Fondazione viene trasferito al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro a beneficio di quest'ultimo e, se ciò non è possibile, viene versato direttamente al datore di lavoro.

⁴ Se al 31 dicembre il conto contribuiti mostra un saldo negativo e questo non viene saldato entro la fine del successivo mese di gennaio, la Fondazione sollecita il datore di lavoro a versare quanto dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida sotto comminatoria delle conseguenze di mora. In caso di mancato pagamento o di pagamento incompleto entro il termine di diffida, la Fondazione può risolvere il contratto di affiliazione con effetto alla scadenza dello stesso termine di diffida.

⁵ Qualora il conguaglio relativo al saldo al 31 dicembre non venga effettuato entro 3 mesi dalla fine dell'anno

solare, la commissione previdenziale e gli organi di vigilanza vengono informati in merito; in caso di risoluzione del rapporto di affiliazione tale comunicazione avviene immediatamente.

⁶ Di norma non è ammesso il rimborso al datore di lavoro dei contributi versati.

6. Periodo di validità ed entrata in vigore

¹ La Fondazione può modificare le disposizioni relative al conto contributi in qualsiasi momento nel corso del rapporto di affiliazione. Ogni modifica va comunicata in anticipo al datore di lavoro.

² Le presenti Disposizioni per il conto contributi entrano in vigore il 1° gennaio 2024.